

Le Sezioni Unite sulla validità della procura speciale nel ricorso per cassazione

Sezioni Unite, sentenza n. 2075 del 19/01/2024

“In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.

Sezioni Unite, sentenza n. 2077 del 19/01/2024

“In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83 comma 3 c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”.

Le decisioni delle Sezioni Unite sottolineano entrambe il ruolo dell'avvocato, confermano l'abbandono dell'orientamento formalistico e prescrivono un approccio più elastico, mirato a salvaguardare – nel preminente interesse della parte ad una pronuncia sostanziale – la tutela dei diritti e il contenuto della impugnazione.